

FAQ ESTRATTE DA ARCHIVIO UPI – Ministero dell’Interno

I Consiglieri comunali possono autenticare le firme per le elezioni di province e città metropolitane?

I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di territorialità: sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della città metropolitana o della provincia di cui fa parte il suddetto comune di appartenenza.

Il Consigliere provinciale mantiene tale carica se perde il mandato comunale?

No, la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere provinciale (L. 56/2014, art. 1, c. 69).

E’ necessario il raggiungimento di un quorum di votanti per considerare valide le elezioni?

No, la Legge 56/14 e le circolari esplicative del Ministero dell’Interno non indicano la necessità del raggiungimento di alcun quorum di votanti per considerare le elezioni valide.

E’ necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei voti validi per considerare valida l’elezione ?

No, non è prevista la necessità di alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l’elezione.

Nel caso in cui le schede bianche o nulle superino la metà delle schede valide, le operazioni elettorali si considerano effettivamente esercitate?

Sì, non c’è nessuna norma che fornisca diversa indicazione.

I rappresentanti di lista possono essere scelti fuori dal corpo elettorale?

Sì, come espressamente indicato dalla Circolare 32/14 “il rappresentante della lista o del candidato presidente presso il seggio/sottosezione, può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell’elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale”.

Le operazioni sullo scrutinio dei voti devono essere aperte al pubblico?

Sì, le operazioni sullo scrutinio dei voti devono essere aperte al pubblico a meno che non ci siano esigenze di ordine pubblico che impongano di limitare la presenza al personale addetto e ai rappresentanti di lista.

Composizione e sottoscrizione delle liste.

Le liste dei candidati al consiglio provinciale devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi (10 consiglieri: min. 5 – max 10). Le liste dei candidati al consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5 % degli aventi diritto al voto. (es. 399 aventi diritto al voto = almeno 20 sottoscrittori). I candidati non possono sottoscrivere le liste. (Legge 56/14 comma 70)

Documentazione a corredo delle liste.

All’atto della presentazione, le liste dei candidati, da produrre su moduli a forma libera, devono essere accompagnate da:

- elenco delle sottoscrizioni;
- dichiarazione di accettazione della candidatura ;
- contrassegno di forma circolare in cui possono essere contenuti anche in forma composita simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento europeo o nazionale. A tale scopo è necessario presentare l'autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario e legale rappresentante a livello nazionale o regionale o provinciale autenticata (ai sensi dell'art.14 L. 53/90)

Esame e validazione delle liste.

Dal diciannovesimo giorno al quindicesimo giorno antecedenti le votazioni, l'Ufficio Elettorale esamina le liste di candidati al Consiglio Provinciale e ricusa eventuali liste che non rispettino i criteri stabiliti legge (es. liste presentate oltre il termine, simboli non idonei, firme non valide o non sufficienti, numero di candidature non sufficiente, candidati privi di requisiti o non conformi all'elettorato passivo previsto: sindaci, consiglieri comunali). Entro 8 giorni prima della votazione, le liste definitive di candidati al Consiglio Provinciale sono pubblicate nel sito internet della Provincia.